



***I casi in cui è possibile ottenere una copertura gratuita al 100%***

# Con i Confidi finanziamenti fino a 800 mila euro

Tra le misure del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità), c'è anche il potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le Pmi.

In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa: a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Le percentuali di copertura sono le seguenti:

1. 90% senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo per le operazioni finanziarie con durata fino a 6 anni e di importo non superiore, alternativamente, a: il doppio della spesa salariale annua dell'impresa; il 25% del fatturato nel 2019; il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di Pmi, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi.

Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano

attestato. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze";

2. 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro concessi a Pmi e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. I finanziamenti devono avere durata fino a 6 anni, con 2 anni di preammortamento.

3. 80% di copertura (90% di riassicurazione) per le operazioni finanziarie che non abbiano le caratteristiche di durata e importo sopra indicate. Ciò significa che finanziamenti per liquidità di durata superiore a 6 anni potranno comunque essere garantiti all'80% (a valere sul de minimis).

Saranno coperti all'80%, gratuitamente, fino a 5 milioni e per imprese fino a 499 dipendenti anche i finanziamenti per investimenti: in questo caso si tratterà di aiuti in esenzione che non graveranno sul de minimis.

Saranno coperti all'80% anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

